

CARTA del C.R.A.A.L.



per LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE e per la PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (L. Reg. Lazio n. 34/97)

PREMESSO che:

- la Legge Reg. Lazio n. 34/97 fornisce gli strumenti legislativi che permettono di elaborare programmi di intervento sul territorio per la riduzione e la prevenzione del randagismo;
- la Legge Reg. Lazio n.34/97 precisa che i cani vaganti sul territorio sono di "proprietà" del Comune e responsabilità del Sindaco a tutti gli effetti;
- il DPR 31/3/79 chiarisce che il Sindaco è direttamente responsabile del benessere degli animali sul territorio comunale e della corretta applicazione delle leggi a loro tutela;

OBIETTIVI:

- presenza in ogni Comune di un Ufficio Diritti Animali efficace e operativo:
 - gestito in collaborazione con le associazioni animaliste;
 - coordinato con l'attività della ASL competente, in particolare:
 - per interventi in caso di segnalazioni di maltrattamento da verificare,
 - per quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g) "predisposizione di interventi atti al controllo sanitario e demografico dei cani e gatti",
 - per quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b), "interventi di ritiro e consegna presso strutture di pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati dai cittadini o dalle associazioni di protezione animali";
 - coordinato con la Forza Pubblica per l'intervento tempestivo in caso di segnalazioni di maltrattamento da perseguire;
- riconoscimento e registrazione dei "cani di quartiere", che, secondo l'art. 9, comma 4, devono essere iscritti e riconosciuti a nome dell'associazione animalista di riferimento per la gente del quartiere dove vive abitualmente il cane, ma, secondo quanto precisato dall'art. 9 comma 3, i cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda ASL competente per territorio che ne è per tali aspetti, anche assolutamente responsabile; in proposito viene precisato dalla Circolare del Ministero della Sanità n.5 del 14 maggio 2001, che il riconoscimento del cane di quartiere significa "... che la gente del quartiere non si attribuirà l'onere della responsabilità della proprietà del cane (intendendosi con questo responsabilità sulla custodia del cane e relative responsabilità anche penali), ma si impegnerà per procurare all'amico dell'uomo i parametri necessari alla sopravvivenza e convivenza: alimenti e alloggio di fortuna";

- censimento da parte delle ASL dei cani e gatti, con specificazione delle femmine, presenti sul territorio in libertà e presso strutture d'accoglienza randagi di associazioni o convenzionate e predisposizione di programma di sterilizzazione (obbligo previsto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. Reg. Lazio 34/97);
- allestimento da parte dei Comuni, singoli o associati, in collaborazione con le ASL e in coordinamento con le associazioni di volontariato sul territorio, di Canili Sanitari destinati alla duplice funzione di assistenza sanitaria e ricovero (obbligo che doveva essere assolto entro 24 mesi dalla entrata in vigore della legge regionale 34/97, art. 2, comma a). Il Canile Sanitario può (art. 2, comma b) essere affidato in tutto o in parte, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista.
Laddove le Associazioni ne esprimano la necessità sul territorio, individuazione da parte dei Comuni di un'area da destinare all'allestimento di un' "Oasi di accoglienza zoofila" gestita dalle Associazioni di volontariato e Protezione animale dove queste possano far fronte alle emergenze e portare avanti gli obiettivi statutari. Nell' "Oasi di accoglienza zoofila" l'opera del volontariato locale può trovare una propria costruttiva espressione e partecipazione alla cura dei randagi e alla prevenzione del randagismo.
Con l'allestimento dei Canili Sanitari e delle "Oasi di accoglienza zoofila" si vuole interrompere l'orribile mercato degli animali smarriti, feriti o abbandonati, che vengono dirottati a molte decine di chilometri di distanza dal territorio di appartenenza affidandoli a strutture private non controllabili e alimentando il business dei canili-lager privati convenzionati.
- organizzazione da parte di Comuni e ASL di competenza (o strutture o associazioni convenzionate) di "canili mobili" per la sterilizzazione dei cani e gatti di sesso femminile vaganti sul territorio e censiti. I "canili mobili" sono strutture temporanee, di facile e veloce allestimento, dove mantenere il cane per il tempo strettamente necessario alla sua identificazione con microchip, alla sterilizzazione e alla breve degenza post-operatoria. Trascorso tale periodo, il cane viene nuovamente liberato sul territorio a lui noto, con il fondamentale risultato di averne interrotto la riproduzione incontrollata ed esponenziale e aver permesso un controllo del fenomeno del randagismo in un periodo breve. Tutto questo senza sofferenza e reclusione a vita degli animali, con una strategia semplice da realizzare e con un costo minimo rispetto al mantenimento a vita in prigionia dei randagi presso strutture convenzionate e non, prigionia eticamente inaccettabile laddove esistono alternative migliori praticabili. Così, interrotta la riproduzione dei randagi, gli abbandoni estivi, che purtroppo si realizzano in misura riducibile ma per un minimo inevitabile, saranno compensati dalle adozioni promosse e incentivate dalle associazioni animaliste presso i rifugi e presso i canili sanitari, che tornano ad assolvere alla loro funzione di controllo sanitario e temporanea accoglienza dei randagi in attesa di adozione.
- Incentivazione da parte dei Comuni della sterilizzazione dei cani di sesso femminile, appartenenti ai privati sia attraverso campagne di informazione sui vantaggi anche sanitari della sterilizzazione stessa, sia attraverso l'offerta di interventi di sterilizzazione gratuiti o a basso costo, per i cani di privati che hanno un basso reddito, interventi da effettuare da parte dei veterinari delle ASL o di veterinari convenzionati (programma già realizzato dal Comune di Roma con ottimi risultati). L'incentivazione della sterilizzazione anche attraverso l'offerta di interventi gratuiti per i cani padronali è fondamentale, perché mentre sono pochi i cuccioli e gli adulti randagi destinati a sopravvivere a lungo, i cani di proprietà sfornano cuccioli ben curati per i primi mesi e forti, che vengono poi regolarmente portati a riempire i rifugi delle associazioni, a questi si aggiunge l'incontrollata riproduzione dei cani padronali tenuti per la guardia nei cantieri e nelle proprietà in campagna.
- Trasparenza degli accordi tra Comuni e canili convenzionati (ove inevitabile). Controllo effettivo ed efficace del benessere degli animali nei canili convenzionati da parte delle ASL e con la partecipazione delle associazioni animaliste.
- Nomina e addestramento, su segnalazione delle associazioni animaliste, delle Guardie zoofile volontarie dei Comuni per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela degli animali, secondo l'art. 22 della Leg. Reg. Lazio 34/97 e in conformità all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979.